

**COMUNE DI ORROLI**  
(Provincia del Sud Sardegna)

VERBALE N. 11 DEL 16/07/2021

**OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 16/07/2021 avente ad oggetto “Approvazione riconoscimento delle agevolazioni da COVID-19 Tassa sui Rifiuti (TARI) e differimento della scadenza di pagamento Anno 2021**

Il sottoscritto Dott. Franco Pinna, nominato revisore ai sensi del D.lgs. 18 agosto n.267 e successive modificazioni ed integrazioni, ha esaminato la documentazione messa a disposizione dagli Uffici Comunali per l'espressione del parere in merito alla succitata proposta di deliberazione.

**premesse che**

- a seguito dell'approvazione dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

**considerato che**

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che “per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
- con decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2021;
- con il D.L. n. 99 del 30 giugno 2021, art. 2 comma 4 “all'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione;

**visti**

- l'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni)
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) per il triennio 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;
- la Delibera di consiglio n. 11 del 31.03.2021 sono state approvate le tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 e sono state fissate le scadenze di pagamento;
- il Decreto attuativo del Ministero dell'Interno del 24 giugno 2021 e, in particolare, il dettaglio di riparto del fondo come elaborato nell'allegato A al decreto medesimo;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

#### **preso atto**

- che le scadenze per il pagamento della TARI 2021 sono: 2 agosto (prima rata), 30 settembre (seconda rata e rata unica), 8 novembre (terza rata) e 15 dicembre (quarta rata) e che il tempo a disposizione dell'Ufficio, a seguito delle nuove introduzioni in materia del D.lgs. 116/2020, per elaborare gli avvisi di pagamento, procedere alla stampa e successivamente alla spedizione della documentazione, è troppo esiguo e si correrebbe il rischio di mettere in difficoltà i contribuenti i quali potrebbero ricevere l'avviso di pagamento oltre la data della prima scadenza 2 agosto 2021;
- che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

#### **considerato**

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;
- che anche nell'anno 2021 sono state adottate restrizioni causa pandemia Covid-19;
- che le attività economiche presenti nel territorio del Comune di Orroli, essendo state sottoposte a restrizioni totali o parziali sia nel corso dell'intera annualità 2020, sia nel periodo compreso tra il mese di gennaio e maggio 2021, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità statali e regionali a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, non hanno potuto svolgere la propria attività in modo ordinario e regolare;

- che l'art. 6 del DL. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha istituito un fondo con dotazione di 600 milioni "finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche" e che i Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2" (art. 6, comma 4 D.L. 73/2021);
- che l'ammontare delle agevolazioni (abbattimento del 100% della parte variabile della componente tariffaria TARI anno 2021) a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in € 6.963,37 per le agevolazioni Covid-19;
- che il Comune nell'anno 2020 ha ricevuto un ristoro statale per la quota Tari per la perdita di entrata da prelievo sui rifiuti e che nel corso dell'anno 2020 il Comune non ha utilizzato il suddetto ristoro;
- che le agevolazioni da COVID sopra quantificate vengono coperte con l'utilizzo delle risorse ricevute dal Comune nell'anno 2020 e con l'utilizzo delle risorse messe a disposizione per i comuni nell'anno 2021 con il c.d. Decreto Sostegni bis per le suddette finalità e che le agevolazioni riconosciute alle utenze non domestiche colpite dalle restrizioni nazionali da COVID-19 come sopra determinate verranno interamente coperte con l'utilizzo delle risorse messe a disposizione per i comuni nell'anno 2021 con l'art. 6 del c.d. Decreto Sostegni bis e, nel caso di importi inferiori, le percentuali sopra stabilite si definiscono come massimali e verranno ridotte in quota percentuale in coerenza con le risorse messe a disposizione qualora non risultassero sufficienti o inferiori;

**ritenuto necessario**

approvare un ulteriore percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a sospensione per emergenza COVID-19 e di stabile per l'anno 2021 le agevolazioni sulla Tari così come previsto dalla proposta di delibera in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore unico

**esprime**

il proprio parere favorevole all'approvazione e al riconoscimento delle agevolazioni da COVID-19 Tassa sui Rifiuti (TARI) e differimento della scadenza di pagamento Anno 2021.

Orroli, 16/07/2021

IL REVISORE DEI CONTI

F.to Dott. Franco Pinna